



Il Presidente
NICOLA CASCHILI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 2, riunita in udienza il 22/02/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

CASCHILI NICOLA, Presidente
SCIARRILLO LEOPOLDO, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice

in data 22/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 157/2022 depositato il 27/12/2022

proposto da

Difeso da

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano

elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste come in atti.

Resistente: il difensore di parte resistente si richiama alle controdeduzioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso con reclamo notificato all'Agenzia delle Entrate il 20.12.2022 e poi depositato alla CGT di Oristano il 27.12.2022, la _____ impugnava il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di rimborso di Euro 66.598,00 per IRPEF 2019, depositata al medesimo Ufficio il 6 aprile 2022, previo riconoscimento del maggior credito d'imposta ritenuto spettante quale rimborso della maggiore imposta (ritenute IRPEF) versata all'epoca della presentazione della domanda di agevolazione fiscale relativa agli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, di cui all'art. 1, commi 98-108, della L. n. 208/2015, in quanto il software del sistema informatico di presentazione della comunicazione (effettuata l'11 ottobre 2019) aveva riconosciuto un credito di imposta solo per il 15% per gli investimenti fino al 28.2.2017 e per il 35% per gli investimenti successivi al 1.3.2017 invece che nella misura ritenuta spettante alle società agricole pari al 40%; al riguardo, infatti, la CPA aveva in precedenza formulato un interpello all'Agenzia delle Entrate il 21.9.2020 sentendosi rispondere il 16.12.2020 che l'Ufficio aveva formulato un quesito interpretativo delle norme al competente Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali senza ricevere ad oggi alcuna risposta definitiva. Pertanto, poiché l'ente impositore non si era pronunciato sull'istanza de qua (il che equivaleva ad adesione alla tesi sostenuta dalla ricorrente), il decorso di novanta giorni dalla successiva domanda di restituzione delle somme indebitamente versate aveva determinato, ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, la formazione del silenzio-rifiuto che la ricorrente intendeva in questa sede impugnare, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del medesimo decreto.

In sintesi, eccepiva:

. la violazione della normativa comunitaria e interna che disciplina il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno alle società operanti nel settore agricolo, chiedendo accertarsi la spettanza del 40% e non del 15% e 35% riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, determinando l'importo liquido dovuto;

. la mancata risposta entro 90 giorni dall'interpello formulato nel 2020 all'Agenzia (non essendo idonea la mera risposta interlocutoria fornita di aver chiesto parere al Min. Pol. Agr.) configura un silenzio assenso ex art. 11 c.5 della legge 212/2000 e quindi il successivo silenzio rifiuto rispetto all'istanza di rimborso del 6.4.2022 era illegittimo.

Concludeva per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto rispetto alla propria domanda di rimborso del 6.4.2022 e la condanna dell'Ufficio alla restituzione di euro 66.598,00, vinte le spese.

Con memoria depositata il 17.2.2022 si costituiva l'AGENZIA DELLE ENTRATE eccependo:

. l'inammissibilità del ricorso de quo per violazione dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 156/2015, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in vigore dal 01/01/2016 (statuente la non impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, volte a chiedere all'Ufficio un parere sull'interpretazione di norme tributarie, salvo specifiche eccezioni previste, trattandosi di un parere e non di un atto di accertamento), oltre che per la tassatività degli atti impugnabili ex art. 19 D. Lgs. 546/92 (per cui è impugnabile solo l'atto di accertamento successivo alla risposta all'interpello e non direttamente quest'ultimo);

. l'inammissibilità della richiesta di accertamento della spettanza del credito di imposta per il 40%;

. il difetto di interesse ad agire per mancanza di un atto di accertamento impositivo emesso dall'Ufficio;

. nel merito, l'inutilizzabilità dei crediti di imposta asseritamente vantati (che si distinguono in quelli puri, dovuti ad eccedenza di tributi versati, e quelli agevolativi, cd bonus fiscali, riconosciuti dallo Stato come autorizzazione ad un versamento minore del dovuto per effetto del contributo riconosciuto dallo Stato) in quanto non direttamente ascrivibili al medesimo credito (come previsto per poter operare le compensazioni in dichiarazione o nel mod F24) ma legati all'asserito versamento indebito di ritenute Irpef sul lavoro dipendente, indebito che scaturirebbe dalla mancata possibilità di compensare, a detta del contribuente, stante la mancata costituzione del plafond creditizio di Euro 66.598,00;

. il mancato assolvimento dell'onere della prova della spettanza del rimborso.

Parte ricorrente depositava ulteriori memorie in data 6.2.2024 ribadendo:

. impugnabilità del silenzio-rifiuto opposto da controparte all'istanza di restituzione delle somme indebitamente versate dalla società per impossibilità di fruire del maggior credito d'imposta per il Mezzogiorno, previsto per i soggetti operanti nel settore agricolo e, dunque, per violazione dell'art. 1, comma 98, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e degli artt. 14 e 17 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014. Nel caso di specie contestava il primo effetto relativo al silenzio protrattosi per oltre 90 giorni, che equivaleva, per espressa disposizione normativa, alla condivisione della soluzione prospettata; il secondo effetto, conseguenza diretta del primo, era la nullità del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso conseguente alla predetta mancata risposta, in quanto l'Ufficio, non conformandosi alla soluzione proposta nell'istanza di interpello (ossia non erogando il rimborso del tributo per un importo equivalente al credito d'imposta non riconosciuto) aveva violato le disposizioni di cui al citato art. 11, comma 3, che prescrivono la nullità degli atti impositivi difformi da tale soluzione.

Alla udienza pubblica del 22.2.2024, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 11, co.5, dello Statuto del Contribuente 25 (Legge 27.7.2000, n.212) così recita: *"L'amministrazione finanziaria.....risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza di interpello. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante".*

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria adita tale norma non può non interpretarsi come sancente l'obbligo di una risposta risolutiva (quindi positiva o negativa) all'interpello del contribuente concernente difficoltà interpretative della normativa tributaria applicabile entro il termine previsto di gg. 90, con la conseguenza che la risposta meramente interlocutoria formalmente resa il 16.12.2020 al contribuente (concernente l'avvenuta formulazione di uno specifico quesito al competente Ministero delle Politiche Agricole), in difetto di alcun riscontro positivo o negativo fino ad oggi, appare una sostanziale mancata tempestiva risposta all'interpello, il che conseguentemente determina la *"condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione"*.

La tassatività della norma, il termine perentorio previsto e la previsione dell'espressa sanzione di nullità dei

successivi atti emessi in senso difforme dalla risposta precedentemente data, non consentono di ritenere che l'Amministrazione possa sottrarsi né dilatare indefinitamente i tempi previsti per l'adempimento a tale cogente obbligo informativo a favore del contribuente nell'interpretazione della normativa tributaria di riferimento, attraverso un accertamento meramente interlocutorio rimasto privo di riscontro per anni, ben potendo dare tempestiva risposta negativa nell'immediato e disporre poi l'accertamento presso il Ministero competente a futura memoria, all'esito del quale eventualmente rettificare la propria precedente soluzione interpretativa resa.

Ovviamente quanto sopra vale *"con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente"* ex art. 11 co.5 cit..

Ciò premesso, ne deriva che la successiva mancata risposta alla domanda del 6.4.2022, volta al riconoscimento di un rimborso IRPEF per il 2019 pari al credito di imposta maturato a seguito degli interventi nel Mezzogiorno quale impresa operante nel settore agricolo nella misura ritenuta spettante del 40% in luogo di quella effettivamente riconosciuta del 15% e del 35%, appare illegittima ex art. 11 c.5 legge 212 del 2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta per il 2019 pari a quello indicato dal contribuente.

Le spese possono compensarsi per la particolarità della questione e tenuto conto del ragionevole affidamento fatto dall'Amministrazione resistente nella diligenza di altro Dicastero competente nel rispondere al quesito posto.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Oristano accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ed accerta l'esistenza del credito di imposta richiesto dal contribuente per l'anno 2019 di euro 66.598,00 oltre interessi legali dalla pronuncia.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Oristano 22.2.2024

Il relatore

Dott. Leopoldo Sciarrillo

Il Presidente

Dott. Nicola Caschili